

LA GESTIONE LECITA DELL'IMPRESA ILLECITA

Brescia, li 20 settembre 2023, Auditorium Museo Santa Giulia

Silvio Marchini, Dottore Commercialista in Brescia



L'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO

- L'AG è una figura con proprie caratteristiche e funzioni che non consentono accostamenti ad altre professionalità;
- L'AG è un pubblico ufficiale, deve essere iscritto in apposito Albo, sezione speciale per la gestione di aziende, e deve necessariamente avere un approccio multidisciplinare;
- Con il provvedimento che dispone il sequestro dei beni riconducibili al proposto, il Tribunale nomina il Giudice Delegato e l'AG.

L'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRATORE

- L'art. 35, c. 5 Dlgs n. 159/2011 (**CAM**) : *l'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di **incrementare**, se possibile, la redditività dei beni medesimi;*
- **Custodia:** detenere sotto la propria responsabilità, ma normalmente senza necessità di particolari atti (es. denaro, gioielli, beni mobili);
- **Conservare:** è una custodia attiva, ossia connotata da saltuari interventi finalizzati ad evitare la dispersione del bene (es. immobili);
- **Amministrare:** attività estremamente dinamica, volta possibilmente a incrementare il valore del bene (es. aziende);
- L'AG può essere coadiuvato, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati;

L'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRATORE

- L'AG predispone un registro vidimato per annotare le operazioni relative all'amministrazione, art, 43 CAM
- L'AG può porre in essere tutti gli atti di ordinaria amministrazione funzionali alla gestione dello specifico bene, per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l'autorizzazione del GD;
- Non sempre risulta agevole distinguere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Avverso gli atti dell'AG, il PM o il proposto o qualsiasi altro interessato possono proporre reclamo;

L'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRATORE

- Nel corso della sua gestione, l'AG segnala al GD l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro art. 35, c. 6 CAM;
- Tutte le somme sequestrate o successivamente apprese, riscosse ricevute a qualsiasi titolo dall'AG, escluse quelle rinvenienti dalla gestione di aziende/società, affluiscono al FUG (Fondo Unico di Giustizia);

L'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRATORE

- La prima relazione sui beni sequestrati rappresenta uno dei principali adempimenti formali, ex art. 36 CAM;
- Le relazioni successive avranno la frequenza stabilita dal GD;
- Nel caso di sequestro di società, o quote societarie di controllo, l'AG redigerà la relazione ex art. 41 CAM la quale deve contenere, oltre a tutti gli elementi della relazione ex art. 36, anche «*indicazioni particolareggiate sullo stato della attività aziendale e sulle sue prospettive di prosecuzione*»;

L'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRATORE

- L'AG dovrà quindi fornire un giudizio prognostico sulle capacità o meno dell'azienda di proseguire la propria attività e di rimanere sul mercato;
- Trattasi di un giudizio assai difficile e delicato anche perché, verosimilmente, si dovrà tenere conto dei «*costi della legalità*»;
- Quando vi è prosecuzione o ripresa dell'attività aziendale, il programma di gestione deve essere attestato dal professionista ex art. 67 LF/ 166 CCI
- Se dovessero mancare i presupposti della continuità aziendale, il Tribunale sentito il parere del PM e dell'AG dispone la messa in liquidazione della società e in caso di insolvenza si applica la specifica normativa contenuta nel CAM inerente il fallimento/liquidazione giudiziale intervenuti dopo il sequestro

ACCERTAMENTO DEI DIRITTI DEI TERZI

- IL CAM ha introdotto un peculiare procedimento per garantire la partecipazione dei terzi che vantano diritti gravanti sui beni in sequestro;
- E' stata sostanzialmente recepita la disciplina prevista dalla LF/LG in ordine ai rapporti in corso al momento del fallimento/LG e per la formazione dello stato passivo;
- Spesso risulta poco agevole l'applicazione di regole dedicate alla gestione dell'insolvenza a imprese che sovente risultano in continuità aziendale e con un provvedimento cautelare che assume gradualmente stabilità fino alla confisca definitiva;
- I diritti dei terzi devono essere sorretti da «*buona fede*», in altre parole il creditore dovrà provare, oltre alla certezza e l'antiorità del credito al provvedimento di sequestro, che i crediti vantati non siano stati (consapevolmente) strumento per lo svolgimento dell'attività illecita del proposto;

FORNITORI

- L'AG può chiedere al GD di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni e servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nel caso in cui tali prestazioni **siano collegate a rapporti commerciali essenziali** per la prosecuzione dell'attività

I CONTENZIOSI

- In caso di sequestro di aziende o di partecipazioni societarie, le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte dell'Agente della Riscossione **sono sospesi**, art. 50 CAM;
- A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive, art. 55 CAM;
- Per i contenziosi (attivi e passivi) inerenti ai beni sequestrati, l'AG, previa autorizzazione del GD, deve richiedere il patrocinio dell'Avvocatura dello stato, art. 39 CAM;

LA GESTIONE DEI BENI DA PARTE DELLA ANBSC

- Il rendiconto finale è l'atto conclusivo dell'attività dell'AG
- Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia che ne cura la gestione fino al provvedimento di destinazione;
- Per la gestione dei beni l'Agenzia si avvale di un coadiutore che può essere anche lo stesso AG nominato dal Tribunale;
- Nel caso l'incarico di coadiutore fosse conferito ad altro professionista, l'AG deve garantire il «passaggio di consegne»

FINE...

Grazie per l'attenzione...

